



REGOLAMENTO DIDATTICO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento Didattico -di seguito denominato “Regolamento”- previsto dall’art. 10 del DPR 212/2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell’art. 2 delle Legge n. 508/1999, e predisposto dell’Accademia di Belle Arti di Restauro Abadir - di seguito denominata “Accademia”:

- a. disciplina l’ordinamento dei corsi di studio svolti nell’Accademia per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui art.4 della Legge 508/1999;
- b. definisce l’ordinamento degli studi dei corsi di Diploma svolti dall’Accademia di cui all’art. 3 del DPR 212/2005;
- c. detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall’Accademia in attuazione dell’art. 3 del DPR 212/2005;
- d. disciplina la carriera accademica degli studenti.

Art. 2 Titoli e corsi di studio

1. L’Accademia organizza, ai sensi dell’art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:

- a. Corsi di Diploma accademico di I livello
- b. Corsi di Diploma accademico di II livello
- c. Corsi accademici di Perfezionamento o Masters di I e II livello

Pertanto l’istituzione rilascia i seguenti titoli:

1. Diploma accademico di I livello;
2. Diploma accademico di II livello;
3. Diploma accademico di Perfezionamento o Master;

2. L’Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, con particolare riferimento:

- a. stages, seminari, workshops anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale.
- b. corsi intensivi e di orientamenti per studenti

3. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo



procedure dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

4. Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico.

Art. 3 Crediti Formativi Accademici (CFA)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.

2. Per Credito Formativo Accademico s'intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall'art. 10, comma 4, lett. d., del DPR 212/2005.

4. Ai CFA corrispondono venticinque ore di lavoro per lo studente; eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore, entro il limite del 20 per cento, possono essere autorizzate dal Consiglio Accademico.

5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno, per un totale complessivo medio di 1500 ore di lavoro.

6. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costituiti su tale valore definito dall'art. 6 del DPR 212/2005.

7. I DM, determinando la frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, assegnano di norma, rispetto all'impegno di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-laboratoriali il 50%, alle attività di laboratorio il 100%.

Art. 4 Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005 determinano:

a. la denominazione del corso di studio;



- b. la Scuola e il Dipartimento di appartenenza;
- c. gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio;
- d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e. le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- f. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative di cui al successivo articolo;
- g. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- h. la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
- i. dove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di Diploma di I e II livello anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva.

2. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005, l'offerta formativa dell'Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle Scuole. In sede di prima applicazione i Dipartimenti e le Scuole in attivazione presso l'Accademia sono:

DIPARTIMENTO	SCUOLA
Arti Visive	Pittura
Progettazione e arti applicate	Restauro
Comunicazione e Didattica dell'arte	Didattica dell'Arte

3. Fino all'adozione del regolamento che disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, i Corsi di II livello, i Masters di I e II livello, saranno attivati esclusivamente in via sperimentale.

Art. 5 Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dell'Accademia di Belle Arti e di Restauro Abadir sono disciplinati dal presente Regolamento.

2. I corsi di Diploma accademico di I e II livello, i Masters e, comunque ogni iniziativa didattico-formativa, sono disciplinati da un Regolamento Didattico del Corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del Corso medesimo.

3. Il Regolamento Didattico del Corso di studio è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione. E' proposto dall'organo collegiale della struttura competente ed è approvato, sentita la Consulta degli Studenti, dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione

4. Il Regolamento Didattico del Corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, l'elenco degli



insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa:

- il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
- il numero dei crediti formativi assegnati;
- gli obiettivi formativi specifici;
- l'eventuale articolazione in moduli;
- le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
- la tipologia delle forme didattiche;
- la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
- la denominazione e la struttura dei "curricula" offerti agli studenti;
- le regole sugli obblighi della frequenza.

Art. 6 Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche di cui si avvale l'Accademia sono le seguenti:

- a. i Dipartimenti;
- b. le Scuole;
- c. i Corsi di studio;

2. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento nonché dai rispettivi regolamenti interni.

Titolo II

STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

Art. 7/1. I Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad esso afferenti.

2. È possibile l'attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.

3. L'Accademia attiva i dipartimenti previsti dal DPR 212/05: Arti visive, Progettazione e Arti applicate.

4. Ferma restando l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:



- a. promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca nell'ambito che gli è proprio, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;
- b. concorre allo svolgimento dell'attività didattica e ai piani dell'offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni del consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili;
- c. coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare dell'area di competenza;
- d. propone l'istituzione di Corsi di Specializzazione e di Corsi di Formazione alla Ricerca artistica e di Perfezionamento organizzandone le relative attività e strutture didattiche;
- e. programma tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative all'ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al Consiglio Accademico.

5. Il Dipartimento è istituito con decreto del Direttore dell'Accademia su delibera del Consiglio Accademico e parere conforme del Consiglio di Amministrazione.

6. Sono organi del Dipartimento:

- a. il Preside di Dipartimento, che rappresenta il Dipartimento. Viene eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i Professori di ruolo afferenti al Dipartimento medesimo ed è nominato con decreto del Direttore dell'Accademia. Dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
- b. il Consiglio di Dipartimento, che è l'organo d'indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività didattica di ricerca, è formato da tutti i Professori, nonché da una rappresentanza di due studenti designata dalla Consulta degli studenti che partecipa con voto deliberante alle materie attinenti l'attività didattica e di funzionamento.

7. Ogni Dipartimento è dotato di un regolamento interno.

Art. 7/2 Le Scuole

1. Le Scuole hanno la responsabilità didattica e di funzionamento dei corsi di Diploma di I e II livello, nonché dei Master di I e II livello ad esse afferenti. Esse sono rette da un Consiglio di Scuola (che può coincidere con quello del dipartimento) composto da tutti i docenti e da tre rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di Diploma afferenti alla Scuola, designati dalla Consulta degli Studenti.

3. I Consigli di Scuola sono presieduti da un Direttore (che può coincidere con quello del dipartimento) eletto tra i Professori.

4. I Consigli di Scuola sono tenuti ad assicurare:

- la promozione e il coordinamento dell'attività didattica, di ricerca e di produzione nell'ambito che gli è proprio, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;
- lo svolgimento dell'attività didattica e dei piani dell'offerta formativa nei settori culturali di competenza, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili;



ABADIR
ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
E DI RESTAURO
ABBZIA
DI SAN MARTINO
DELLE SCALE

- l'attivazione e la copertura dei moduli didattici dei Corsi di Diploma di I e II livello in essi attivati, nell'ambito del fabbisogno di supplenze e contratti approvato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
- la realizzazione dei progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche elaborati dai Consigli dei Corsi di Diploma di I e di II livello.

Titolo III

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO

Art.8 Corsi di Diploma accademico di I livello (CDAPL)

1. I Corsi di Diploma di I livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, garantendo altresì i requisiti formativi per l'accesso a studi di II livello.
2. Il percorso formativo previsto dai corsi di Diploma di I livello è di norma di durata triennale per un totale di 180 CFA.

Art. 8/1 Ammissione

1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di I livello occorre essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
3. Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze di base definite dal Regolamento Didattico del Corso di Diploma.
4. Il Regolamento Didattico di Corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.
5. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso.
6. Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore.



Art. 8/2 Consegimento del Diploma

1. Per conseguire il Diploma di I livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre attività formative e delle prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze di base della lingua inglese e di elementi di informatica, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici, e acquisiti attraverso il superamento di una prova.

2. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5 del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Diploma, consiste nella presentazione, davanti ad una Commissione di almeno cinque docenti di:

a. una produzione di carattere laboratoriale coordinata nell'ambito di una delle discipline laboratoriali dello specifico corso di diploma della disciplina d'indirizzo dello specifico Corso di Diploma sotto la guida di un docente relatore di progetto;

b. un'elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve di carattere teorico in forma scritta o scrittografica sotto la guida di un relatore.

TITOLO IV

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO

Art. 9 Corsi di Diploma accademico di II livello (CDASL)

1. I Corsi di Diploma di II livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.

2. Il percorso formativo di un Corso di Diploma di II livello è di norma di durata biennale per un totale di 120 CFA.

Art. 9/1 Ammissione

1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di II livello occorre essere in possesso del Diploma accademico di I livello o di laurea rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di Diploma di II livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.



2. I regolamenti di ogni Corso Diploma di II livello disciplineranno i requisiti richiesti per l'accesso, compresi eventuali debiti formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
3. Per l'ammissione al Corso di Diploma di II livello, lo studente deve dimostrare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.
4. Qualora lo studente abbia acquisito titolo di Diploma di I livello con riferimento ad un "curriculum" pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione al Corso di Diploma di II livello, non è richiesta alcuna verifica.
5. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di Diploma o di laurea con altri "curricula" e i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del Diploma Specialistico.
6. La struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi se la verifica non è positiva, con l'indicazione di modalità e tempi compresi entro la I annualità. Tali obblighi formativi aggiuntivi vengono assegnati anche agli studenti che siano stati ammessi al Corso di Diploma di II livello con una votazione inferiore ad un prefissato valore minimo.
7. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso di Diploma di II livello, lo studente può essere ammesso "con riserva" anche se consegue il titolo di I livello nell'ultima sessione dell'anno accademico precedente, purché al momento dell'iscrizione abbia terminato tutti gli esami e il conseguimento del titolo avvenga nell'ultima sessione dell'anno precedente. Ove ciò non accada l'iscrizione al Corso di studio decade.

Art. 9/2 Conseguimento del Diploma

1. Per conseguire il Diploma di II livello lo studente deve aver acquisito 300 CFA, ivi compresi quelli acquisiti con il Diploma di I livello e riconosciuti ai fini del Diploma di II livello. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre eventuali attività formative, dalle prove finali come definiti dal regolamento dei Corsi di Diploma di II livello e recepito nel Manifesto degli Studi.
2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato la conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica per un numero di CFA previsti dai singoli ordinamenti di Corso, qualora non siano già stati acquisiti nei corsi di I livello. Lo studente deve altresì aver svolto le attività stagistiche, tirociniali e/o seminariali, anche esterne, previste dallo specifico piano di studi del Corso di Diploma di II livello.
3. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5, comma 8, del presente Regolamento, consiste



nella presentazione di una produzione artistica originale integrata sotto l'aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la guida di due relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte storico-critico-metodologica discussa pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti. I contenuti e i requisiti da soddisfare sono definiti dalla struttura didattica competente.

TITOLO V

MASTER ACCADEMICI

Art. 10/1 Caratteristiche dei Corsi

1. Il Corso di Master Accademico è un Corso di Perfezionamento artistico e di alta formazione permanente previsto dal comma 7 dell'art 3 del DPR 212, la cui durata può essere semestrale, annuale, biennale a seconda del progetto didattico-professionale.
2. L'Accademia può attivare Master di I livello (MA1), destinati a studenti in possesso di Diploma accademico di I livello, e Master di II livello (MA2), destinati a studenti in possesso di Diploma di II livello.

Art. 10/2 Conseguimento del Diploma di Master Accademico

1. Per conseguire il Diploma di Master Accademico lo studente deve aver acquisito non meno di 60 o 120 CFA relativamente alla durata annuale o biennale del Master, in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo Master Accademico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
2. La prova finale, di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale finalizzato agli obiettivi formativi del Master approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, sotto la cura di due diversi relatori, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente alle finalità del corso. La discussione avrà luogo pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal Direttore dell'Accademia.
3. I contenuti ed i requisiti della prova sono definiti nell'ordinamento didattico del corso deliberato dal Consiglio di Scuola competente, approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 10/3 Organi del master



**ABADIR
ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
E DI RESTAURO
ABBZIA
DI SAN MARTINO
DELLE SCALE**

Il Corso è organizzato e seguito dai seguenti organismi:

- a. il Direttore del Master che vigila sul corretto funzionamento del corso, assume la responsabilità della sua gestione e presenta al Consiglio Accademico la relazione finale sui risultati conseguiti.
- b. Il Consiglio del Master, composto dai docenti interessati i quali, oltre alla funzione didattica, esercitano, nell'ambito del corso, una funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative e laboratoriali.

Titolo VI

CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE

Art. 11/1 Corsi di Perfezionamento

1. Il Corso di Perfezionamento ha l'obiettivo di fornire una specifica preparazione in particolari ambiti artistici e professionali.
2. Il Corso di Perfezionamento si caratterizza per una durata massima di due anni, per un numero massimo di 120 CFA e per la flessibilità del suo ordinamento.
3. Per l'ammissione al Corso di Perfezionamento è previsto il possesso del Diploma di I o II livello, a seconda delle peculiarità enunciate dal bando di ammissione.
4. L'ordinamento degli studi può prevedere il possesso di un'adeguata preparazione iniziale da verificarsi tramite opportune prove di ammissione o di verifica.

Art. 11/2 Organi del corso

1. Il Corso di Perfezionamento è organizzato nei seguenti organi:
 - a. il Responsabile, indicato tra i docenti di ruolo di prima e seconda fascia, nominato con decreto direttoriale, che vigila sul corretto ed efficiente funzionamento del corso, assume la responsabilità di gestione e presenta al Consiglio Accademico la relazione conclusiva sui risultati conseguiti;
 - b. il Consiglio di Corso, composto dai docenti che svolgono attività didattica sul Perfezionamento, esercitando altresì funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative, stagistiche e laboratoriali.



Art. 11/3 Attestato di frequenza

1. A conclusione del corso, agli iscritti che, a giudizio del Consiglio di Corso, abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo ed abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel Decreto istitutivo del Corso, è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell'Accademia e del Professore Responsabile del Corso.
2. La carriera accademica degli iscritti ai Corsi di Perfezionamento è disciplinata dalle regole fissate nel presente articolo, nel decreto istitutivo e nel Manifesto degli Studi e, per quanto applicabili, nel titolo del presente Regolamento relativo agli studenti dei corsi di Diploma di I e di II livello.

Art. 11/4 Ulteriori strutture didattiche

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge 508/99 l'Accademia Abadir può attivare, in regime di convenzione con altre Istituzioni dell'AFAM e con Istituzioni universitarie, secondo le forme del consorzio previste dal DM sulla programmazione e sviluppo del sistema dell'AFAM, apposite strutture didattiche per la costituzione di un Politecnico delle Arti.
2. La regolamentazione di tale struttura, che costituirà parte integrante del presente regolamento, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Consiglio Accademico, sentito il Collegio dei Professori e la consulta degli Studenti.

Art. 12 Istituzione e attivazione dei corsi

1. Un Corso di Diploma di I e II livello, di Master accademico o Corsi di perfezionamento e Attività integrative viene istituito su proposta del Dipartimento e del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza.
2. Un Corso di Diploma di qualunque grado viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
 - a. La denominazione;
 - b. Gli obiettivi formativi specifici;
 - c. Il profilo professionale alla cui formazione il Corso è finalizzato;
 - d. Le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
 - e. la durata e il periodo di svolgimento;
 - f. il numero massimo di partecipanti;



- g. le modalità di accesso dei partecipanti;
- h. Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili
- i. Le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
- l. L'analisi dei costi diretti e indiretti nonché della attuale copertura finanziaria.

Art. 13 Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui uno scelto tra i docenti incardinati e due fra esperti esterni di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, e dura in carica tre anni.
2. L'Accademia di Belle Arti Abadir adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa in conformità con le norme AFAM MIUR vigenti e gli ordinamenti interni.
3. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi; in particolare ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e artistica e del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse. La relazione è trasmessa agli Uffici competenti del Ministero competente.
4. L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
5. Il Nucleo di Valutazione acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale. In particolare:
 - a) redige questionari di valutazione dei singoli insegnamenti, delle attività integrative e dei servizi generali e alla didattica;
 - b) al fine di garantire un adeguato rilievo statistico l'Accademia monitora annualmente i dati relativi alle iscrizioni e carriere degli studenti e all'inserimento professionale dei diplomati.

TITOLO IX

SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

Art. 14 Attività integrative

Allo scopo di favorire l'assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente, sentito il Consiglio Accademico, l'istituzione di attività formative integrative e propedeutiche.



ABADIR
ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
E DI RESTAURO
ABBZIA
DI SAN MARTINO
DELLE SCALE

Art. 14/1 Corsi di Formazione, stages e seminari

1. L'Accademia ha facoltà di organizzare stages e seminari in regime di collaborazione, e di scambio, con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.

2. L'Accademia ha altresì la facoltà di organizzare, anche in regime "conto terzi", attività stagistiche, seminariali e corsi di formazione su richiesta di enti ed istituzioni negli ambiti di propria pertinenza.

Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal Consiglio Accademico ed attivato con decreto direttoriale che prevede:

- durata del corso o dello stage;
- numero minimo e massimo di partecipanti;
- quote di iscrizione;
- sede e periodo di svolgimento;
- un coordinatore.

Art. 14/2 Attività di tirocinio post-diploma

1. L'Accademia di Belle può attivare attività tirociniali post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza.

Art. 14/3 Attività culturali ed integrative

1. L'Accademia organizza attività culturali di produzione e di ricerca nonché attività espositive ed editoriali finalizzate alla valorizzazione dell'istituzione. Un'apposita commissione, nominata dal Consiglio Accademico, predispone annualmente la programmazione delle attività che saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione; detta Commissione si doterà di un proprio regolamento.

Titolo X

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Capo I - Programmazione, coordinamento e verifica

Art .15/1 Programmazione didattica

1. Ai sensi dello Statuto, il Consiglio Accademico è l'organo preposto al piano di sviluppo triennale dell'attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale ed all'approvazione del Manifesto degli Studi.



2. Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli Studi il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali, dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi, che avanzano, ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e, comunque, entro i tempi necessari all'avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:

- a. integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
- b. piano di copertura degli insegnamenti;
- c. piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
- d. piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
- e. piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.

3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

Art .15/2 Piano degli studi annuale

1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento.

2. Il piano di studi annuale è approvato dal Consiglio Accademico ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e definito, ogni anno, nel rispetto dell'ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento Didattico del corso di studio.

Art .15/3 Manifesto annuale degli Studi

1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli Studi che comprende:

- a. il piano annuale di ciascun Corso di studio;
- b. le modalità di accesso degli studenti;
- c. le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
- d. i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione;
- e. i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
- f. l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.

2. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettere a., b., d., e. del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15 luglio di ogni A.A. per le opportune deliberazioni;

3. Il Manifesto annuale degli Studi viene pubblicato all'Albo dell'Istituto e per via telematica.

Art .15/4 Coordinamento delle attività didattiche

1. Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d'insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività.
2. Il coordinamento delle attività all'interno del singolo corso di studio viene curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine, l'organo collegiale del corso viene riunito entro il 15 luglio di ogni A.A. per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani. L'organo collegiale si riunisce altresì prima dell'inizio dell'anno accademico per verificare l'adeguatezza e la coerenza dei programmi d'insegnamento proposti dai docenti con le finalità del corso di studio.
3. Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell'ambito di una medesima struttura didattica compete all'organo collegiale della struttura didattica medesima.
4. Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico.
5. A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli Studi, il Consiglio Accademico potrà essere esteso, a titolo consultivo, e solo in alcuni casi, ai responsabili delle diverse strutture didattiche.

Art .15/5 Verifica dei risultati delle attività formative

1. L'Accademia di Belle Arti Abadir si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.
2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni critiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.
3. I Consigli di Corso, attraverso i docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano al Consiglio Accademico una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative.



Capo II - Attribuzione compiti didattici

Art. 16 Forme didattiche

1. Le attività didattiche svolte dall'Accademia di Belle Arti Abadir possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione della sperimentazione didattica prevista.
2. In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni e/o di esercitazioni laboratoriali, di moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 16/1 Corsi d'insegnamento

1. I corsi ufficiali d'insegnamento, di base, caratterizzanti, affini e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 e dalla successiva decretazione in materia.
2. Le discipline che costituiscono i corsi d'insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.
3. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.

Art. 16/2 Esercitazioni e laboratori didattici

1. Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppino esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.
2. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico.
3. A motivo dell'alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere valenza autonoma, rappresentando momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente.

Art. 16/3 Seminari didattici

1. Il seminario didattico è un'attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui siano presentati, discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente.

Art. 16/4 Tirocini



1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.
2. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.
3. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.
4. La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 16/5 Compiti didattici dei docenti

1. I compiti didattici dei docenti sono disciplinati dalla vigente normativa sullo stato giuridico dei Professori e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e consistono in:
 - a. lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative delle lezioni;
 - b. assistenza individuale agli studenti;
 - c. accertamento del profitto degli studenti;
 - c. attività di tutorato e di orientamento;
 - e. assolvimento dei compiti organizzativi interni;
 - f. partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio.
2. Alla luce del profilo professionale dei docenti dell'Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente, definiti nel CCNL vigente, tutti i professori sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca per il numero di ore previsto dal piano di studio. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri è necessario chiedere preventiva autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento.
3. I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento approvate dal Consiglio Accademico.
4. Ogni docente può impartire un solo insegnamento per ogni corso di studio. È data tuttavia facoltà ai Dipartimenti ed alle Scuole di concedere, su richiesta, deroghe motivate.
5. Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro, vidimato

dal Direttore, delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.

6. Il registro, che fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, deve essere consegnato alla Direzione entro quindici giorni successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibire il registro, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi.

Art. 16/6 Modalità di copertura degli insegnamenti

1. Gli insegnamenti, con riferimento ad uno specifico corso di studio, possono essere coperti per:

- a. titolarità;
- b. affidamento interno;
- c. affidamento esterno;
- d. supplenza interna;
- e. supplenza esterna;
- f. contratto.

2. Per la valutazione comparativa dei titoli vengono costituite apposite Commissioni di Valutazione, formate, complessivamente, da cinque docenti presiedute dal Direttore o suo delegato.

Di ogni valutazione verrà redatta specifica verbalizzazione autonoma per ciascun commissario relativa ai titoli presentati secondo:

- a. contenuti artistico-culturali e scientifici dell'insegnamento;
- b. impianto didattico-metodologico;
- c. esperienze didattico-formative maturate in ambito accademico o universitario a livello nazionale o internazionale;
- d. ricerche ed attività di produzione specifiche anche di carattere sperimentale, interdisciplinare e multidisciplinare di particolare interesse.

Capo III - Accertamento della preparazione degli studenti

Essendo l'Accademia Abadir legalmente riconosciuta, secondo le attuali Leggi, tutti gli Atti degli Esami di qualunque ordine e grado devono svolgersi alla presenza di un Commissario Governativo inviato dall'Assessorato Beni Culturali e Pubblica Istruzione della Regione Siciliana.

Art. 17 Accertamento della preparazione degli studenti

1. L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:

- a. prove di ammissione ai corsi di studio;
- b. prove di accertamento della preparazione iniziale;

c. prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
d. prove finali.

2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.

3. In particolare, il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all'inizio di ogni corso, i docenti sono comunque tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.

4. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l'esame. L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.

5. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile delle discipline in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia su proposta del responsabile della struttura didattica di riferimento.

6. L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi di I e di II livello che deve prevedere almeno tre sessioni distribuite nel corso dell'A.A. secondo le indicazioni della struttura didattica competente approvate dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare la data d'inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno trenta giorni prima del loro svolgimento. Di norma, le sessioni d'esame sono: sessione estiva (giugno-luglio); sessione autunnale (settembre-ottobre) sessione invernale (febbraio) e debbono concludersi entro il 30 marzo dell'A.A. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico dietro motivata proposta delle strutture didattiche. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina.

7. La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all'albo e per via informatica almeno dieci giorni prima della data prevista nel calendario, salvo casi di forza maggiore.

8. Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno sette giorni prima. Gli studenti hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti della prova scritta ed alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.



9. L'esame finale di profitto deve svolgersi all'interno di ogni sessione e non può, in ogni caso, essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.
10. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno sette giorni dopo la conclusione o la sospensione dell'ordinaria attività didattica.
11. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.
12. L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode.

Art. 17/1 Ammissione agli esami di profitto

1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:
 - a. essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
 - b. essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso.
2. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.
3. Lo studente può sostenere, nel corso dell'A.A., tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.
4. Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo.

Art. 17/2 Verbalizzazione

1. La verbalizzazione dell'esito dell'esame finale di profitto è effettuata dal Presidente della Commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.
2. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente.

Art. 17/3 Ammissione ai corsi di studio

1. Per accedere ai corsi di studio dell'Accademia Abadir è necessario aver conseguito un titolo di Scuola superiore quinquennale.
2. I corsi di studio presso l'Accademia di Belle Arti Abadir sono ad accesso libero subordinato a requisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.



3. Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio e possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti: il Diploma quinquennale dell'Istituto d'arte e la maturità artistica costituiscono titolo di accesso diretto. Procedure di ammissione ed esenzioni sono pubblicate sul Manifesto degli Studi.

4. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è proposta dal responsabile della struttura didattica competente ed approvata dal Direttore dell'Accademia. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione che vengono altresì pubblicate sul sito dell'Istituto almeno trenta giorni prima del loro svolgimento.

5. I risultati di ammissione prevedono tre valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il primo anno accademico.

6. I risultati di ammissione sono pubblicati sull'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

Art. 17/4 Accertamento della preparazione iniziale

1. I Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze ed abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, ed individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

Art. 17/5 Prova finale di Diploma

1. I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di Diploma di I e II livello, di Corsi di Formazione alla Ricerca artistica, di Master Accademici, sono definiti dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento approvato dal Consiglio Accademico.

2. Le prove finali di Diploma debbono comunque presentare le seguenti caratteristiche:

- a. un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d'indirizzo;
- b. un aspetto di ricerca storico-teorica o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.



3. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno tre appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 marzo dell'A.A. successivo.
4. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:
 - a. aver frequentato il rispettivo corso di studio, avendo superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto e maturato conseguentemente il corrispondente numero di crediti;
 - b. aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico del Corso di Studio con il relativo conseguimento dei CFA;
 - c. essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi.
5. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere al versamento dell'indennità della prova finale di Diploma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Per giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno dieci giorni prima della data di discussione delle tesi.
6. La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da cinque docenti, di una copia della tesi che deve essere consegnata presso la Segreteria didattica dell'Accademia entro il termine stabilito dal Direttore completa delle firme del docente della tesi e del docente responsabile del progetto artistico.
7. La prova finale del Diploma di I livello consiste in:
 - a. una tesi di carattere artistico-progettuale consistente nella produzione di elaborati su un tema specificamente assegnato dal docente del corso della disciplina d'indirizzo cui lo studente risulta iscritto;
 - b. una tesi di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi. L'eventuale materiale di produzione artistica allegato alla tesi sarà funzionale allo specifico carattere della tesi.
8. La prova finale di Diploma di II livello consiste nella discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da cinque docenti, di una tesi costituita da una produzione artistica originale su specifico progetto integrato sotto l'aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la guida di due relatori, uno per la parte artistica, l'altro per la parte teorico-storico-critico o metodologica.
9. La prova finale del Master Accademico consiste nella realizzazione di un progetto artistico e teorico-critico finalizzato agli obiettivi formativi del Master, approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico sotto la cura di due relatori, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità dal corso, e discusso davanti ad una commissione di almeno cinque docenti.
10. Il Relatore della prova finale deve essere un docente dell'Accademia.



11. Il Docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone conto in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.

12. Per la prova finale di Diploma di I e II livello, l'argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore almeno all'inizio dell'ultimo anno accademico.

13. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo da zero a dieci punti che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici viene assegnato per il cinquanta per cento alla tesi di carattere artistico-espressivo e per il cinquanta per cento alla tesi di carattere storico-teorico o metodologico. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice dai professori relatori. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su proposta del Presidente e su parere unanime della Commissione giudicatrice, può essere assegnata la lode nonché la eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di "studente eccellente" che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio Accademico per i riconoscimenti di merito.

14. Le Commissioni giudicatrici sono composte da cinque docenti compresi i docenti relatori, e vengono nominate dal Direttore dell'Accademia su indicazione dei Dipartimenti e delle Scuole.

15. Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni. Della Commissione fanno sempre parte i professori relatori.

16. La prova finale è sempre individuale. Il docente relatore può motivare lavori di tesi collettive (fino ad un massimo di due studenti) sul medesimo tema o argomento chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. In ogni caso, il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque una valutazione individuale.

17. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.

18. I verbali dell'esame finale di Diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni dei professori relatori e della Commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.

Capo IV - Qualità della didattica

Art. 18 Attività di orientamento



1. L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all'interesse e alla vocazione dell'utente, e in uscita, in modo da fornire ai Diplomati, per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.
2. L'attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da uno specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall'Accademia ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico. Il piano viene attuato in entrata con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II grado disciplinata da convenzioni e accordi e, in uscita, con attività di tirocinio e stages presso Istituti e aziende attinenti gli ambiti d'interesse dell'Accademia, previa stipula di convenzioni.
3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
4. L'Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette a:
 - a. contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;
 - b. migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
 - c. favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso, migliorando, nell'insieme, le caratteristiche qualitative della didattica;
 - d. rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.
5. L'attività di tutorato viene svolta sinergicamente all'attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da uno specifico servizio di orientamento e di tutorato attivato dall'Accademia ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro e secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Annualmente il Consiglio Accademico approva il piano individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.

Capo V - Responsabilità didattiche

Art. 19 Individuazione delle responsabilità

1. Le attività didattiche, formative ed integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell'Accademia.



2. Le responsabilità sono attribuite:

- a. al Consiglio Accademico, per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative didattiche;
- b. ai Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio;
- c. ai docenti per lo svolgimento delle attività d'insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi definiti dagli organi collegiali delle strutture didattiche.

Titolo XI

STUDENTI

Capo I - Norme generali

Art. 20 Rapporto formativo

1. Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare tasse, contributi ed indennità previste dal Manifesto degli Studi per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi dipendenti da una non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.

2. L'iscrizione ai corsi di Diploma di I e II livello si può ottenere solo in qualità di studente.

3. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master accademici.

4. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di Diploma

5. Lo studente può essere iscritto ad un determinato Corso di Diploma di I o II livello, di Master in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto né non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

Art. 21 Immatricolazioni

1. Le domande di immatricolazione ai corsi di Diploma di I e II livello, sono indirizzate al Direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.

2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

Art. 21/1 - Iscrizioni e libretti accademici personali

1. Negli anni accademici successivi a quelli di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica ed il versamento entro il termine stabilito pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.

2. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore dell'Accademia.

3. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:

- a. documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
- b. documento contenente il percorso didattico dello studente;
- c. documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.

4. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.

5. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.

Art. 21/2 Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

1. L'Accademia Abadir applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MIUR.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:

- a. approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
- b. emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.

3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:



a. che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio risulti che il titolo di studio conseguito consenta l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso, allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il primo anno di iscrizione;

b. che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.

4. Apposita Commissione di valutazione, composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico, provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia. Le risultanze sono soggette all'approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 21/3 Iscrizione di Diplomati

1. I Diplomati di I e II livello possono chiedere iscrizione ad altro Corso di Diploma di I e II livello. Il competente Consiglio della struttura didattica di riferimento procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.

2. La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.

4. Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d'indirizzo.

Art. 21/4 Iscrizione a corsi d'insegnamento singoli

1. Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.

2. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l'indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.

3. L'iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.



4. È possibile l'iscrizione a singoli corsi come uditori.

Art. 21/5 Piani di studio individuali

1. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel primo anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'Ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce.

2. Durante il percorso di studio lo studente può modificare il piano di studi iniziale soltanto nel settore delle discipline affini o integrative. L'approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente

3. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche competenti e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

Capo II – Mobilità studentesca esterna e interna

Art. 22/1 Trasferimento ad altre Accademie

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia.

2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento di altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l'Accademia Abadir.

3. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi ed indennità versate dallo studente

4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti

Art. 22/2 Trasferimenti da altre Accademie

1. La domanda di trasferimento da altra Accademia, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore didattico, deve pervenire all'Accademia Abadir entro il 30 settembre di ogni anno accademico.



ABADIR
ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
E DI RESTAURO
ABBZIA
DI SAN MARTINO
DELLE SCALE

2. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti
3. Il Consiglio della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Accademia di provenienza, con l'indicazione di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi

Art. 22/3 Passaggi di corso

1. È consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.
2. Il passaggio da un indirizzo all'altro è consentito solo all'interno dello stesso Dipartimento e solo a conclusione dell'anno accademico in senso orizzontale. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l'intera durata del nuovo indirizzo. I Dipartimenti e le Scuole regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.
3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all'ammissione diretta all'Accademia, possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità precisate al comma 2. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture didattiche definiranno i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di ammissione. Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

Art. 23 Riconoscimento degli studi pregressi

1. È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a. in possesso di titolo universitario;
 - b. in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
 - c. in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
 - a. presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
 - b. presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
 - c. presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.
3. Il riconoscimento può avvenire mediante:



- a. la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
 - b. la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita
4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente
- .
5. Ogni riconoscimento deve essere confermato dal Direttore del Dipartimento e/o dal Consiglio Accademico (o da una struttura da questi delegata).

Art. 24/1 Sospensione e interruzione temporanea degli studi

- 1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere.
- 2. Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.

Art. 24/2 Rinuncia agli studi

- 1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso.
- 2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative.
- 3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

Art. 24/3 Decadenza della qualifica di studente



1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per cinque anni decade dalla qualifica di studente.
2. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per l'anno in corso.
3. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è in corso lo studente.
4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
5. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di Diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

Art. 24/4 Cessazione della qualifica di studente

La qualifica di studente iscritto all'Accademia cessa per:

- a. conseguimento del titolo di studio;
- b. trasferimento ad altra Accademia;
- c. rinuncia agli studi;
- d. decadenza.

Capo III – TITOLI ACCADEMICI

Art. 25/1 Rilascio dei Diplomi accademici

1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Accademia di Belle Arti Abadir vengono rilasciati dal Direttore.
2. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal Direttore amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.



Art. 25/2 Certificazioni dei titoli di studio

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il Diploma accademico di I livello, di II livello, , di Corso di Formazione alla Ricerca artistica e di Master accademico in originale. Quale supplemento al Diploma l'Accademia rilascia certificazione che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. Ogni certificazione sarà accompagnata da un "Diploma Supplementare" contenente il curriculum degli studi.

Capo IV- Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

Art. 26 Sanzioni disciplinari

1. Spetta al Direttore ed al Consiglio Accademico la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell'Accademia quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

2. Le sanzioni che possono essere comminare al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:
a. ammonizione;

b. interdizione temporanea da uno o più corsi;

c. sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;

d. espulsione temporanea dall'Accademia, fino ad un massimo di tre anni, con conseguente perdita degli appelli d'esame;

e. radiazione dell'Accademia.

3. Le sanzioni di cui alla lett. a. del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lett. b.,c.,d.,e. spettano al Consiglio Accademico a seguito relazione del Direttore.

4. Nei casi previsti di cui alle lett. b., c., d. ed e., lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.

5. Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio decreto.

6. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.



**ABADIR
ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
E DI RESTAURO
ABBZIA
DI SAN MARTINO
DELLE SCALE**

7. La radiazione dall'Accademia comporta la comunicazione dell'addebito alle altre istituzioni accademiche statali.

Titolo XII

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 27 Diritto allo studio

1. L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.

2. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.

3. Gli studenti sono tenuti al regolare pagamento della Retta stabilita per l'anno accademico in corso, suddivisa in 2 rate. Sono totalmente esonerati dal pagamento della seconda rata:

- gli studenti diversamente abili con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
- gli studenti appartenenti alla *fascia contributiva 1* (fino a 9.000,00 euro).

Art. 28 Studenti diversamente abili

1. L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

Titolo XIII

COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

Art. 29 Comunicazione

1. L'Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità



ABADIR
ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
E DI RESTAURO
ABBZIA
DI SAN MARTINO
DELLE SCALE

d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.

2. Il Consiglio Accademico, su proposta del Servizio di tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.

3. Le informazioni vengono fornite mediante:

- a. comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
- b. comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal Servizio tutorato e orientamento;
- c. comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell'Accademia;
- d. comunicazioni per via telematica a cura del Servizio tutorato e orientamento.

Titolo XIV - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 30 - Modifiche ed integrazioni

1. I Dipartimenti, le Scuole, i Corsi e la Consulta degli Studenti possono proporre al Consiglio Accademico modifiche ed integrazioni del presente Regolamento. La delibera sulle integrazioni richiede la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. La delibera tendente a modificare uno o più articoli richiede la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto.

2. Per qualsiasi argomento non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla Statuto dell'Accademia.

All.1. Tabella A



ABADIR
ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
E DI RESTAURO
ABBZIA
DI SAN MARTINO
DELLE SCALE

DIPARTIMENTI e SCUOLE

Dipartimento di Arti Visive

Scuola di Pittura

Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate

Scuola di Restauro

Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte

Scuola di Didattica dell' Arte

Dipartimento di Arti Visive



Scuola di Pittura

Corso di Diploma Accademico di I livello in Pittura

Obiettivi Formativi

I corsi di studi per il conseguimento del Diploma Accademico di I livello della Scuola di Pittura hanno l'obiettivo di formare competenze artistiche e professionalità qualificate che, tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche, siano in grado di sviluppare la propria ricerca individuale nell'ambito della pittura legata alle tecniche della tradizione e alla sua elaborazione nel contesto della sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi.

I Diplomati nei corsi di diploma accademico dovranno:

- possedere un'adeguata padronanza tecnico – operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e tecnologie della pittura;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all'acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell'U.E., oltre la lingua madre, nell'ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione in particolare con gli strumenti informatici.

Prospettive Occupazionali

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella libera professione artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della pittura tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che delle nuove tecnologie delle nuove espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali. L'Accademia organizzerà – in accordo con enti pubblici e privati – gli stages e i tirocini che si riterranno più idonei alle specifiche professionalità.

Requisiti d'accesso

Per essere ammessi al corso di Diploma Accademico di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. La selezione degli studenti ammessi al corso viene fatta su base di un esame di ammissione finalizzato all'individuazione delle qualità formali e delle competenze tecnico – artistiche possedute dal candidato, con particolare riferimento alle tecniche della rappresentazione e della progettazione.

Tipologia delle prove d'accesso

Le prove di ammissione prevedono:

- test a risposta multiple con domande al 50% di cultura generale e al 50% specifiche dell'area di competenza della Scuola;



- prova di disegno dal vero, con uso o non, di modelli viventi o di qualunque altro soggetto, a seconda delle scelte dalla Commissione;
- prova grafica a tema libero consistente in uno o più elaborati realizzati utilizzando le tecniche più consone al candidato.

Le prove si svolgeranno in giorni successivi e termineranno con un colloquio attitudinale.

Tipologia delle prova finale

La prova finale si compone di:

- una tesi di carattere artistico-progettuale consistente nella produzione di elaborati su tema specificatamente assegnato dal docente della disciplina d'indirizzo;
- una tesi di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico- artistico, sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico del piano personale degli studi.

Attività Formative

Attività formative di base	codici	Settori disciplinari	Campi disciplinari	CFA	ore
42 Crediti nel triennio	ABAV 1	Anatomia artistica	Elementi di morfologia e dinamiche della forma	6	
	ABAV 1	Anatomia artistica	Iconografia e disegno anatomico	6	
	ABST47	Stile, Storia dell'Arte e del Costume	Storia dell'Arte contemporanea	6	
	ABST47	Stile, Storia dell'Arte e del Costume	Storia dell'Arte moderna	6	
	ABST51	Fenomenologia arti contemporanee	Linguaggi dell'arte contemporanea	6	
	ABST58	Teoria della percezione e psicologia della forma	Psicologia dell'arte	6	
	ABST46	Estetica	Estetica delle arti visive	6	

Attività formative caratterizzanti Crediti 66 nel triennio	ABAV5	Pittura	Progettazione per la pittura	10	
	ABAV5	Pittura	Progettazione per la pittura	10	
	ABAV5	Pittura	Progettazione per la pittura	10	
	ABAV2	Tecniche dell'Incisione - Grafica	Illustrazione	8	
	ABAV2	Tecniche dell'Incisione - Grafica	Tecniche dell'incisione calcografica	6	
	ABAV6	Tecniche per la pittura	Cromatologia	8	
	ABAV6	Tecniche per la pittura	Tecniche e tecnologie delle arti visive	6	
	ABAV3	Disegno	Disegno per la pittura	8	

Attività formative Integrative o Affini Crediti 44 Nel triennio	ABST47	Stile, Storia dell'Arte e del Costume	Storia dell'Arte antica e medievale	6	
	ABAV4	Tecniche grafiche speciali	Tecniche e tecnologia della grafica	6	
	ABPR31	Fotografia	Fotografia digitale	6	
	ABPR31	Fotografia	Direzione della fotografia	6	
	ABPC66	Storia dei nuovi media	Storia del cinema e del video	6	
	ABST56	Discipline sociologiche	Sociologia della comunicazione	4	
	ABST47	Stile, Storia dell'Arte e del Costume	Elementi di iconologia e iconografia	6	
	ABST48	Storia delle arti applicate	Storia del design	6	
	ABPR17	Design	Design system	4	
	ABTEC38	Applicazioni digitali per le arti visive	Elaborazione digitale dell'immagine	6	
	ABTEC43	Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo	Elementi di produzione video	6	
	ABTEC43	Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo	Video editing	6	
	ABPR16	Disegno per la progettazione	Teoria e pratica del disegno prospettico	4	
	ABPR36	Tecniche performative per le arti visive	Installazioni multimediali	6	

Attività a scelta	Stage		12	
-------------------	-------	--	----	--



dello studente Crediti 8		Seminari Cantieri Workshop			
Ulteriori attività formative Cred. 8		Ulteriori conoscenze linguistiche	Lingua inglese	4	
		Abilità informatiche	Informatica di base	4	
Prova finale				8	
Crediti obbligatori da conseguire nell'ambito delle attività di base e caratterizzanti (60% di 180)				108	
Credito totale da conseguire nell'arco del triennio				180	

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

Scuola di Restauro

Corso di Diploma Accademico di I livello in Restauro

Obiettivi Formativi

I corsi di studi per il conseguimento del Diploma Accademico di I livello della Scuola di Restauro hanno l'obiettivo di formare professionalità qualificate nell'ambito della conservazione, della manutenzione e del restauro del patrimonio artistico, provvedendo alla salvaguardia e alla valorizzazione del bene culturale.

I diplomati nei corsi di diploma della scuola devono: I Diplomati nei corsi di diploma accademico dovranno:

- ❖ possedere un'adeguata padronanza tecnico – operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli ambiti propri della conservazione e delle tecniche del restauro;
- ❖ possedere strumenti metodologici di intervento e diagnostici adeguati alle specifiche competenze professionali;
- ❖ essere in grado di operare nelle istituzioni preposte alla manutenzione del patrimonio culturale e nelle organizzazioni professionali provate operanti nel settore del restauro conservativo e del recupero ambientale;
- ❖ essere in grado di utilizzare efficacemente una lingua dell'Unione Europea, oltre la lingua madre, nell'ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- ❖ possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione, in particolare con gli strumenti informatici.

Prospettive occupazionali

I diplomati della Scuola, che in base al D.M. 294/2000 – modificato con D.M. 420/2001 – ottengono la qualifica di “Collaboratore – Restauratore di Beni Culturali, svolgeranno attività professionali nel campo della conservazione e della manutenzione delle aree e dello restauro, sia in contesti pubblici, quali sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi, aziende e organizzazioni professionali operanti nel settore del restauro e della tutela. L'Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionali.

Requisiti d'accesso



Per essere ammessi al corso di Diploma Accademico di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. La selezione degli studenti ammessi al corso viene fatta su base di un esame di ammissione finalizzato all'individuazione delle qualità formali e delle competenze tecnico – artistiche possedute dal candidato, con particolare riferimento alle tecniche della rappresentazione e della progettazione.

Tipologia delle prove d'accesso

Le prove di ammissione prevedono:

- un test di cultura generale storico – artistica
- una prova grafica consistente in un disegno e in una selezione cromatica
- un colloquio individuale riferito al curriculum, aspettative e propositi di studio.

Tipologia delle prova finale

La prova finale consiste nella presentazione di un elaborato di restauro.

Attività Formative

Attività formative di base	codici	Settori disciplinari	Campi disciplinari	CFA	ore
	ABPR 31	Fotografia	Fotografia per i beni culturali	6	
	ABAV 1	Anatomia artistica	Elementi di morfologia e dinamiche della forma	6	
	ABST 47	Stile, Storia dell'arte e del costume	Storia dell'Arte medievale	6	
	ABST 47	Stile, Storia dell'arte e del costume	Storia dell'Arte moderna	6	
	ABST 48	Storia delle arti applicate	Storia delle arti applicate	6	
	ABPR 29	Chimica e Fisica per il Restauro	Chimica propedeutica	8	
	ABAV 6	Tecniche per la pittura	Cromatologia	6	
Crediti nel triennio	44				
Attività formative caratterizzanti	ABPR 24	Restauro per la pittura	Restauro dei dipinti su tela e su tavola	10	
	ABPR 24	Restauro per la pittura	Restauro degli affreschi e dei dipinti murari	10	
	ABPR 25	Restauro per la scultura	Restauro dei materiali lapidei	10	
	ABPR 25	Restauro per la scultura	Restauro del legno	10	
	ABPR 26	Restauro per la decorazione	Restauro della ceramica	10	
	ABPR 26	Restauro per la decorazione	Restauro delle terrecotte, dei gessi e degli stucchi	8	
	ABPR 27	Restauro dei materiali cartacei	Restauro della carta	6	
Crediti nel triennio	64				
Attività formative Integrative o Affini	ABST 47	Stile, Storia dell'arte e del costume	Elementi di iconologia e iconografia	6	
	ABST 47	Stile, Storia dell'arte e del costume	Storia dell'Arte antica	6	
	ABST 48	Storia delle arti applicate	Storia della stampa e dell'editoria	4	
	ABPR 29	Chimica e Fisica per il Restauro	Tecniche e tecnologie della diagnostica	6	
	ABAV 6	Tecniche per la pittura	Tecniche pittoriche	6	
	ABPR 16	Disegno per la progettazione	Disegno e rilievo dei beni culturali	6	
	ABST 46	Estetica	Estetica	6	
	ABST 49	Teoria e storia del restauro	Teoria e storia del restauro	4	
	ABLE 70	Legislazione ed economia delle arti	Legislazione dei beni culturali	4	
	ABAV12	Tecniche per la Decorazione	Tecniche di doratura	4	
Crediti Nel triennio	44				



Attività formative ulteriori		Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, Tirocini	4+4
Attività formative a scelta dello studente			12
attività formative relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera	Verifica della conoscenza della lingua straniera		8
	Prova finale		
Crediti obbligatori da conseguire nell'ambito delle attività di base e caratterizzanti (60% di 180)			108
			180

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL'ARTE

Scuola di Organizzazione e Didattica dell'Arte contemporanea

Corso di Diploma Accademico di I livello in Comunicazione e Didattica dell'Arte

Obiettivi Formativi

I corsi per il conseguimento del Diploma Accademico di I livello della Scuola Didattica dell'Arte hanno l'obiettivo di assicurare una adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche comunicative, nonché l'acquisizione di specifiche competenze artistiche e professionali al fine di fornire ai discenti conoscenze e metodologie di trasmissione e comunicazione delle modalità e di realizzazione delle opere d'arte, della loro interpretazione e fruizione.

I corsi hanno inoltre l'obiettivo di fornire adeguata formazione per la gestione di spazi e strumenti per la divulgazione del patrimonio culturale, sia attraverso mezzi tradizionali sia attraverso le nuove tecnologie multimediali, con particolare riguardo al museo e agli eventi espositivi, sia artistici che di divulgazione scientifica e tecnologica.

I diplomati nei corsi di diploma della scuola devono :

- ❖ possedere un'adeguata formazione tecnico – operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori della comunicazione, degli allestimenti, della museologia e museografia e della didattica dell'Arte ;
- ❖ possedere strumenti metodologici e critici adeguati all'acquisizione di competenze relative ai linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate;
- ❖ essere in grado di utilizzare efficacemente una lingua dell'Unione Europea, oltre la lingua madre, nell'ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- ❖ possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione, in particolare con gli strumenti informatici.

Prospettive occupazionali

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali nei diversi ambienti pubblici e provati come specialisti in grado di operare con flessibilità, autonomamente e a fianco degli

specialisti dei diversi settori del patrimonio culturale con particolare riguardo all'aspetto comunicativo sia nell'organizzazione e nell'allestimento di manifestazioni artistiche sia nella cura nonché nella predisposizione dei suoi supporti comunicativi degli eventi artistici (ufficio stampa, pubbliche relazioni, ecc.). L'Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionali.

Requisiti d'accesso

Per essere ammessi al corso di Diploma Accademico di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. La selezione degli studenti ammessi al corso viene fatta su base di un esame di ammissione finalizzato all'individuazione delle qualità formali e delle competenze tecnico – artistiche possedute dal candidato.

Tipologia delle prove d'accesso

La prova d'accesso valuterà le conoscenze generali e specifiche del candidato riguarda alla Storia dell'arte in generale. Terrà conto anche della conoscenza specifica del mondo dell'arte contemporanea, attraverso una serie di test attitudinali valuterà le inclinazioni, le probabile potenzialità del candidato. Tali test verteranno soprattutto sulla conoscenza e sulle motivazioni, piuttosto che su una capacità pratica di una esecuzione grafica: questo per considerare attentamente anche quei candidati che, provenienti dalle scuole prevalentemente non pratiche, (licei classici), si troverebbero in difficoltà nelle prove pratiche che in questo dipartimento sono sostanzialmente accessorie. al curriculum, aspettative e propositi di studio.

Tipologia delle prova finale

La prova finale prevede una tesi di carattere storico- metodologico-progettuale o tecnico- artistico sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico.

Attività Formative

Attività formative di base	codici	Settori disciplinari	Campi disciplinari	CFA	ore
Crediti 48 nel triennio	ABST55	Antropologia culturale	Antropologia culturale	6	
	ABVPA61	Beni cult. e ambientali	Beni culturali e ambientali	6	
	ABST 46	Estetica	Estetica	6	
	ABST 47	Stile, Storia dell'arte e del costume	Storia dell'arte contemporanea 1	6	
	ABST 47	Stile, Storia dell'arte e del costume	Storia dell'arte contemporanea 2	6	
	ABST 47	Storia dell'arte e del costume	Storia dell'arte moderna	6	
	ABPC66	Storia dei nuovi media	Storia del cinema e del video	6	
	ABST51	Fenomenologia arti contemporanee	Fenomenologia delle arti contemporanee	6	
Attività formative caratterizzanti					
Crediti 60 nel triennio	ABAV06	Tecniche per la pittura	Tecniche eztramediali 1	8	
	ABAV06	Tecniche per la pittura	Tecniche extramediali 2	8	
	ABST595	Pedagogia e didattica dell'arte	Didattica dei linguaggi artistici	6	
	ABST 59	Pedagogia e didattica dell'arte	Metod. Didattiche dei linguaggi audiovisivi	6	
	ABST 59	Pedagogia e didattica dell'arte	Pedagogia e didattica dell'arte	6	
	ABVPA63	Museologia	Museologia e storia del collezionismo	6	
	ABST52	Storia- metodologia della critica d'arte	St.e metod.della critica d'arte	6	
	ABST52	Storia- metodologia della critica d'arte	Metod. E teoris della storia d'arte	6	
	ABST 60	Metodi e tecniche dell'arteterapia	Tecniche espressive integrate	8	



Attività formative Integrative o Affini Crediti 44 Nel triennio	ABST 46	Estetica	Elementi di filosofia contemporanea	4	
	ABST 58	Teoria d. perc. e psicologia della forma	Teoria della perc. E psicologia della forma	6	
	ABTEC38	Applicazioni digitali per le arti visive	Applicazioni digitali per le arti visive	4	
	ABST59	Pedagogia e didattica dell'arte	Didattica per il museo	6	
	ABAV 03	Disegno	Disegno	6	
	ABVPA61	Beni culturali e ambientali	Catalogazione e gestione degli archivi	6	
	ABST 56	Discipline sociologiche	Sociologia dei processi culturali	6	
	ABST 47	Stile, storia dell'arte e del costume	Storia del disegno e della grafica d'arte	6	
	ABST48	Storia delle arti applicate	Storia della moda	6	
	ABST48	Storia delle arti applicate	Storia delle arti applicate	6	
	ABST48	Storia delle arti applicate	Storia del design	6	
	ABST48	Storia delle arti applicate	Storia delle tecniche artistiche	6	
	ABPC66	Storia dei nuovi media	Storia della fotografia	4	

Attività formative ulteriori		Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, Tirocini	4+4
------------------------------	--	---	-----

Attività formative a scelta dello studente		Seminari – workshop - stage	12
--	--	-----------------------------	----

attività formative relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera		Verifica della conoscenza della lingua straniera Prova finale	8
--	--	--	---

Crediti obbligatori da conseguire nell'ambito delle attività di base e caratterizzanti (60% di 180)	108
	180

Indice

Titolo I Principi Generali **TITOLO I. Principi generali**

- Art. 1. Finalità
- Art. 2. Titoli e corsi di studio
- Art. 3. Crediti formativi accademici
- Art. 4. Ordinamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 5. Regolamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 6. Strutture didattiche

Titolo II Strutture didattiche, di produzione e di ricerca **TITOLO II. Strutture didattiche, di produzione e di ricerca**

- Art. 7. I Dipartimenti
- Art. 7/1. Le Scuole

Titolo III Corsi di diploma accademico di I livello **TITOLO III. Corsi di diploma accademico di I livello**

- Art.8. Corsi di diploma accademico di I livello
- Art.8/1 Ammissione
- Art. 8/2 Conseguimento del diploma

Titolo IV Corsi di diploma accademico di II livello **TITOLO IV. Corsi di diploma accademico di II livello**

- Art. 9. Corsi di diploma accademico di II livello
- Art. 9/1. Ammissione
- Art. 9/2. Conseguimento del diploma

Titolo V Master Accademici



ITOLO V. Corsi di specializzazione VII. Master accademici

- Art. 10/1. Corsi di Master accademico
- Art. 10/2. Conseguimento del diploma
- Art. 10/3. Organi del master

Titolo VI Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione permanente

TITOLO VIII. Corsi di Perfezionamento, aggiornamento e formazione permanemici

- Art. 11/1 Corsi di perfezionamento
- Art. 11/2. Organi del corso
- Art. 11/3. Attestato di frequenza
- Art. 11/4. Ulteriori strutture didattiche

Titolo VII

Art. 12 Istituzioni e attivazione dei corsi

Art. 13 ValutazioneIX. Servizi didattici integrativi

- Art. 14. Attività integrative
- Art.14/1. Corsi di formazione, stages e seminari
- Art.14/2. Attività di tirocinio post-diploma
- Art.14/3. Attività culturali e integrative

Titolo XTtTITOLO X. Organizzazione didattica

Capo I. Programmazione, coordinamento e verifica

- Art. 15/1. Programmazione didattica
- Art. 15/2. Piano degli studi annuali
- Art. 15/3. Manifesto annuale degli studi
- Art. 15/4. Coordinamento delle attività didattiche
- Art. 15/7. Verifica dei risultati delle attività formative

Capo II. Attribuzione dei compiti didattici

- Art. 16. Forme didattiche
- Art. 16/1. Corsi ufficiali d'insegnamento
- Art. 16/2. Esercitazioni e laboratori didattici
- Art. 16/3. Seminari didattici
- Art. 16/4. Tirocini
- Art. 16/5. Compiti didattici dei docenti
- Art. 16/6. Modalità di copertura degli insegnamenti

Capo III. Accertamento della preparazione degli studenti

- Art. 17. Accertamento della preparazione degli studenti
- Art. 17/1. Ammissione agli esami di profitto
- Art. 17/2. Verbalizzazione
- Art. 17/3. Ammissioni ai corsi di studio
- Art. 17/4. Accertamento della preparazione iniziale
- Art. 17/5. Prova finale di diploma

Capo IV. Qualità della didattica

- Art. 18. Attività di orientamento

Capo V. Responsabilità didattiche

- Art.19. Individuazione delle responsabilità

Titolo XI StudentiI

Capo I. Norme generali

- Art. 20. Rapporto formativo



ABADIR
ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
E DI RESTAURO
ABBZIA
DI SAN MARTINO
DELLE SCALE

- Art. 21. Immatricolazioni
- Art. 21/1. Iscrizioni e libretti accademici personali
- Art. 21/2. Immatricolazione in base a titolo di studio straniero
- Art. 21/3. Iscrizione di diplomati
- Art. 21/4. Iscrizione a corsi singoli
- Art. 21/5. Piani di studio individuali

Capo II. Mobilità studentesca esterna e interna

- Art. 22/1. Trasferimento ad altre accademie
- Art. 22/2. Trasferimento da altre accademie
- Art. 22/2. Passaggi di corso
- Art. 23. Riconoscimento degli studi pregressi
- Art. 24/1. Sospensione e interruzione temporanea degli studi
- Art. 24/2. Rinuncia agli studi
- Art. 24/3. Decadenza della qualifica di studente
- Art. 24/4. Cessazione della qualifica di studente

Capo III. Titoli accademici

- Art. 25.1 Rilascio dei diplomi accademici
- Art. 25/2. Certificazioni dei titoli di studio

Capo IV. Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

- Art. 26. Sanzioni disciplinari

Titolo XII

Diritto allo studio **Titolo XII. Diritto allo studio**

- Art. 27. Diritto allo studio
- Art. 28. Studenti diversamente abili

TiXIII. Comunicazione e pubblicità

- Art. 29. Comunicazione e pubblicità

Titolo XIV Modifiche ed integrazioni

- Art. 30. Modifiche ed integrazioni